

Codice A1112C

D.D. 22 gennaio 2019, n. 36

Intervento di rimozione e smaltimento di fanghi derivanti dalle attività di drenaggio del Canale Lanza, depositati sulle strade alzaie di pertinenza dello stesso, identificati con il codice CER 17.05.05*, in ottemperanza alle ordinanze sindacali n. 197/2018 e n. 562/2018. Affidamento ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. alla ditta F.lli La Rocca di Muro Lucano (PZ).

Premesso che:

- con D.G.R. n. 52-22744 del 25 gennaio 1983 la Giunta Regionale dava in gestione alla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga gli stessi canali demaniali, in ottemperanza al disposto dell'art.12 L.n. 984/1977, in quanto i canali demaniali al pari delle altre opere di bonifica di cui al RD n. 215/1933, non possono essere gestiti "dai consorzi di utenti a ciò istituzionalmente preposti";
- il potere di gestione dei canali è completamente svincolato dalla titolarità della proprietà demaniale – in capo alla Regione Piemonte per trasferimento da parte dello Stato- e comporta un potere molto ampio come dimostra anche la potestà, in capo alla Coutenza, della determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzo delle aree demaniali pertinenti ad opera dei privati;
- il Canale demaniale di irrigazione Lanza passa per un tratto all'interno dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, stabilimento non più in funzione ma oggetto di recenti interventi da parte del Comune che nel frattempo ne è divenuto proprietario;
- nell'ambito del citato potere gestorio, la Coutenza ha eseguito l'attività di ordinaria manutenzione e di pulizia del canale consistente nell'asportazione del limo che si è depositato sul fondo e nello stoccaggio sulla strada alzaia del canale medesimo;
- la caratterizzazione dei cumuli di deposito dei fanghi dragati ha rilevato la presenza di amianto;
- a seguito della richiesta della Coutenza di inserire la problematica dell'intero canale all'interno delle procedure del SIN di Casale Monferrato, si è tenuta una riunione tecnica presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 4 ottobre 2017, in esito alla quale è risultato che la rimozione e il successivo smaltimento devono essere effettuati dal soggetto gestore e che il codice CER17.05.05* dei rifiuti non consente lo smaltimento presso la discarica del Comune;
- sempre in esito alla predetta riunione viene fatto rilevare che, qualora fossero previsti tempi non brevi per l'insaccamento e la rimozione dei cumuli, i medesimi devono essere ricoperti con telo HDPE essendo gli stessi prossimi al centro cittadino;
- la Coutenza ha eccepito la mancanza di responsabilità in merito alla presenza di amianto nei fanghi indicando la Città di Casale Monferrato, attuale proprietario dello stabilimento ex Eternit nel quale riferisce essere stati recentemente fatti dei lavori, quale responsabile dell'inquinamento;
- la Città di Casale Monferrato di contro con propria ordinanza sindacale n.197/2018, ordina alla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga, in qualità di gestore del canale e committente dei lavori, nonché alla Regione Piemonte in qualità di proprietaria del bene demaniale, di provvedere alla rimozione e smaltimento dei cumuli di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio e depositati sulle strade alzaie di pertinenza del Canale Lanza, presso idoneo impianto dedicato adottando - ai fini della rimozione - le procedure previste dal Capo III del D.Lgs n. 81/2008, avvisando che in caso di inottemperanza procederà in via sostitutiva con rivalsa di spese e conseguenti comunicazioni ai sensi dell'art.252 bis del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- il termine assegnato per l'adempimento è di tre mesi dalla notifica e che la notifica alla Regione Piemonte è avvenuta in data 6 aprile 2018 mediante PEC;
- la Coutenza, con propria nota prot. n. AB/pmg/7962 del 20 aprile u.s., pur avendo attivato, per il tramite della propria ditta di manutenzione GITRE srl, richiesta di preventivi per l'affidamento dell'incarico inerente la rimozione e lo smaltimento di detti cumuli, a cui, stante la particolare caratterizzazione dei rifiuti da trattare ha risposto positivamente solo una ditta, la ECOGESTIONI

srl di Alluvioni Piovera (AL), ha precisato di essere impossibilitata a procedere per la mancanza delle risorse economiche necessarie a far fronte alla spesa prevista quantificata in euro 325.657,04 comprensiva di IVA;

- il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, ricevuta l'Ordinanza Sindacale n. 197/2018 con propria nota interna ha chiesto al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro di intervenire per gli aspetti di competenza in ordine alla richiesta manifestata dalla Coutenza;

- il Settore Tecnico, Sicurezza Ambienti di lavoro ha provveduto a convocare apposito incontro con la Città di Casale Monferrato, la ASL di Alessandria, lo SPRESAL della ASL di Alessandria, il Settore regionale Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura e il Settore Servizi Ambientali nonché la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga, al fine di chiarire le rispettive competenze e le possibilità di intervento, valutata la particolare situazione che vede la Regione Piemonte coinvolta ope legis in veste di ente proprietario

Dato atto che:

- in esito alla predetta istruttoria, sentiti tutti gli enti coinvolti, è stata confermata dalla Coutenza l'impossibilità di smaltire i rifiuti codice CER 17.05.05* nella discarica di Casale Monferrato, così come l'impossibilità di provvedere per mancanza delle risorse necessarie alla spesa prevista;

- la Città di Casale Monferrato ha espresso la propria disponibilità a concedere una dilazione dei termini d'adempimento indicati nell'ordinanza se la Regione Piemonte, quale ente proprietario, si facesse parte attiva nella procedura di rimozione e smaltimento;

- su richiesta del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, la ASL di Alessandria con propria successiva nota in data 08.06.2018, prot. n. 62149, ha precisato che il pericolo per la salute rappresentato dai cumuli stoccati contenenti amianto non è più imminente stante la copertura dei medesimi con teli plastici.

Rilevato che:

- ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 192, comma 3 “... *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi **in solido con il proprietario** e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*”;

- la Regione Piemonte si trova pertanto nella condizione di coobbligato in solido, pur non avendo responsabilità alcuna sulla presenza dei rifiuti e sulla gestione che ne è stata fatta e dovendo rispondere ope legis della rimozione e dello smaltimento dei medesimi, si riserva di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato in solido o azione autonoma di risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento, se successivamente individuato;

- per assicurare il rispetto della normativa sugli affidamenti di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è richiesto alla Città di Casale Monferrato la dilazione del termine assegnato nell'ordinanza sindacale n.197/2018, tenuto anche conto della difficoltà di individuare una discarica disponibile sul territorio nazionale atta allo smaltimento dei rifiuti identificati con il codice CER 17.05.05*.

Dato atto che con DGR 22-7177 del 06/07/2018, la Giunta Regionale ha autorizzato la rimozione e lo smaltimento dei cumuli depositati sulle strade alzaie del Canale Lanza con riserva di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato in solido e/o autonoma azione di risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento, se successivamente individuato, e disposto di dare

copertura finanziaria nella misura di euro 400.000,00 (o.f.i), per l'attuazione dell'intervento, sul capitolo 131352 del bilancio 2018-2020, annualità 2018.

Considerato che:

- la copertura dei cumuli con teli plastici riveste carattere temporaneo;
- il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro con nota in data 27.07.2018, prot. n. 51981, ha richiesto un proroga ai termini di cui all'Ordinanza Sindacale n. 197/2018 di sei-otto mesi e la Città di Casale Monferrato con l'Ordinanza n. 562/2018 ha accordato una dilazione dei termini d'adempimento di mesi sei a far data dal 03/08/2018;
- il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, poichè il canale scorre in centro abitato, a tutela della salute pubblica, vista la natura dell'intervento da attuare, ha ritenuto di dover ricorrere ad opportuni apprestamenti e, pertanto, alla progettazione dell'intervento di rimozione;
- a tal fine, il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha proceduto ad esperire una specifica indagine di mercato invitando, con nota in data 22/10/2018, professionisti in possesso dei requisiti cui affidare l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione avente ad oggetto l'intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli in argomento, a cui non è seguito alcun riscontro e, quindi, ha proceduto con una successiva indagine in data 14/11/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 793 del 05/12/2018, a seguito di confronto concorrenziale, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione avente ad oggetto l'intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli in argomento, è stato affidato all'RTP Arch. Ilaria Debernardis (mandatario) e Ing. Valentina Daffonchio (mandante), con sede in Via Sommeiller, 2 – 15040 Occimiano (AL);
- in data 12/12/2018 è stata effettuata visita sopralluogo alla presenza di tecnici della Coutenza e dei professionisti incaricati della progettazione dell'intervento di rimozione e smaltimento al fine di qualificare le criticità dovute al contesto operativo in cui l'intervento va a collocarsi;
- con nota in data 07/12/2018, prot. n. 78307, il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ha richiesto all'Amministrazione Comunale una dilazione dei tempi disposti con la predetta Ordinanza Sindacale 562/2018, al fine di dar corso alle procedure per l'affidamento dei lavori in base alle disposizioni del D.Lgs 50/2016;
- con nota in data 17/12/2018, prot. n. 39357, l'Amministrazione Comunale ha negato la dilazione del termine richiesto;
- in data 11/01/2019, prot. n. 1668, è pervenuto il progetto dell'intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale Lanza e depositati sulle strade alzaie di pertinenza dello stesso, contenenti amianto, identificati con il codice CER 17.05.05*, conservato agli atti del procedimento;
- dal progetto risulta che l'importo dei lavori è pari ad euro 735.642,13, oneri di sicurezza inclusi di euro 80.235,59 essendo, in seguito all'analisi di dettaglio svolta, il quantitativo di fanghi da smaltire risultato di circa 800 mc contro i 580 mc indicati dalla Coutenza ed avendo articolato il cantiere in distinte aree di intervento nelle quali sono previsti tutti gli apprestamenti necessari a garantire la rimozione nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- è stata verificata la rispondenza degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente, nonché la completezza ed esaustività degli stessi.

Ciò premesso e considerato, il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, stante il diniego dell'Amministrazione Comunale alla dilazione dei tempi richiesta con la predetta nota del 07/12/2018, in relazione all'urgenza di attuare l'intervento a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, rilevando che non sussistono i tempi tecnici per dar corso al procedimento di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e pur potendo ricorrere all'affidamento diretto ex art. 163 del medesimo decreto, ha ritenuto, vista l'entità economica dei lavori da effettuare, di dover comunque attuare un confronto concorrenziale e, a tal fine, ha provveduto a ricercare n. 3

operatori economici che risultassero sia iscritti nell'apposito “Albo Nazionale dei gestori ambientali” (art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006) nella Categoria 10B, classe D – Bonifica di siti e beni contenenti amianto (art. 8, comma 1 lettera I) – D.M. 406/98, sia in grado di trasportare il rifiuto in questione (codice CER 17 05 05*), ai quali richiedere un’offerta sull’importo a base d’asta quantificato in euro 655.406,54, oltre agli oneri per la sicurezza di euro 80.235,59, e l’IVA di legge.

Dato atto che in data 14.01.2019 si è proceduto, quindi, ad invitare i seguenti operatori economici:

- Intereco Servizi di Pomezia (RM), con nota prot. n. 1898
- F.lli La Rocca di Muro Lucano (PZ), con nota prot. n. 1892
- Clerico Primino di Camburzano (BI), con nota prot. n. 1896

Dato atto che:

- essendo l’attività in questione esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, per i predetti operatori economici è stato preventivamente verificato l’inserimento nelle rispettive white list istituite presso le competenti Prefetture;
- è stato preventivamente richiesto per ognuno dei predetti operatori economici il DURC che è risultato positivo.

Rilevato che dalla verifica del mercato esperita risulta che solamente la ditta F.lli La Rocca s.r.l. di Muro Lucano (PZ) via Roma 48/50, si è proposta per l’esecuzione dell’intervento in questione per un importo di euro 596.944,28 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 80.235,59, derivante dall’applicazione di un ribasso sull’importo a base d’asta dell’8.92 %, come risulta dalla documentazione agli atti.

Ritenuto pertanto di procedere con urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento dell’intervento in questione alla ditta F.lli La Rocca s.r.l. con sede in Via Roma 48/50 - Muro Lucano (PZ), P.IVA 01532510763.

Dato atto che il quadro economico dell’intervento è il seguente:

	Importo lordo lavori (comprensivo degli oneri di smaltimento)	Euro 655.406,54
	Ribasso 8,92%	Euro 58.462,26
A	Importo netto lavori (comprensivo degli oneri di smaltimento)	Euro 596.944,28
B	Oneri sicurezza	Euro 80.235,59
C	Totale lavori e oneri (A+B)	Euro 677.179,87
D	IVA 22%	Euro 148.979,57
	TOTALE (C+D)	Euro 826.159,44
E	Incentivi 2% art.113 D.Lgs.50/16	Euro 14.712,84
	TOTALE COMPLESSIVO (C+D+E)	Euro 840.872,28

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, come da nota prot. 2892 del 15/01/2018.

Ritenuto di nominare quale supporto tecnico al RUP l’Ing. Roberto Regaldo, l’Ing. Adriano Chisci e l’arch. Ilaria TUSINO e quale supporto amministrativo la Dott.ssa Paola Galbiati e la Sig.ra Antonella Arcidiacono, dando atto che la Direzione Lavori sarà eseguita dal RTP Arch. Ilaria Debernardis (mandatario) e Ing. Valentina Daffonchio (mandante), con sede in Via Sommeiller, 2 – 15040 Occimiano (AL), in esecuzione della D.D. 793 del 5/12/2018.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, stante l'urgenza di dar corso all'attività, ha inviato alla Ditta F.Illi La Rocca l'ordine di esecuzione dell'intervento in questione, di cui alla nota prot. 2976 del 21/01/2019, conservata agli atti del

Atteso che alla spesa totale di € 840.872,28, come da quadro economico approvato, si farà fronte con i fondi di cui ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2019-2021:

- cap. 131352/2019, per € 388.443,50 per la copertura degli oneri di smaltimento, a favore della Ditta F.Illi La Rocca di Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763;
- cap 203903/2019 per € 437.715,94 per copertura dell'ammontare relativo ai lavori, a favore della Ditta F.Illi La Rocca di Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763;
- cap 203903/2019, per € 14.712,84 per la copertura degli incentivi, ex art.113 D.Lgs.50/2016 s.m.i..

Dato atto che all'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG 7765264292 da associare al presente provvedimento e che si procederà al pagamento della spesa di € 375,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. cod. beneficiario 296731, con i fondi di cui al cap. 144926/2019 del bilancio pluriennale 2019-2021.

Ritenuto di approvare con la presente determinazione lo schema di lettera ad uso commercio e relativi allegati, redatti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, che ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 13.6.2018.

Visto l'elenco dei procedimenti e processi che richiedono il visto del Direttore inerenti la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visti il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ed il D.P.R. n. 49 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore;

- visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista la D.G.R. n. 1-7022 del 13/6/2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020;
- visto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;
- viste le ordinanze sindacali n. 197/2018 e n. 562/2018 del Comune di Casale Monferrato;
- vista la DGR 22-7177 del 06/07/2018;
- vista la L.R. 30/2018 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie.";
- viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”;
- vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie.";
- vista la D.G.R. n. 1-8264 in data 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”

determina

1. di approvare il progetto, agli atti del procedimento, eseguito in via d’urgenza, a firma dell’RTP Arch. Ilaria Debernardis (mandatario) e Ing. Valentina Daffonchio (mandante), con sede in Via Sommeiller, 2 – 15040 Occimiano (AL), relativo all’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale proveniente dal dragaggio del Canale Lanza, depositati lungo le strade alzaie dello stesso, in Comune di Casale Monferrato, identificati con il codice CER 17.05.05*;
2. di approvare il quadro economico, così come esposto in premessa, per complessivi € 840.872,28;
3. di dar corso con urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’esecuzione dell’intervento di rimozione e smaltimento dei cumuli di materiale, in ottemperanza alle Ordinanze Sindacali n. 197/2018 e n. 562/2018;
4. di dare atto dell’esito della ricerca di mercato, esperita come in premessa esplicitato, e di affidare in via d’urgenza l’esecuzione dell’intervento in argomento all’operatore economico Ditta F.lli La Rocca, con sede in Via Roma 48/50 - Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763, per un importo di Euro 677.179,87 oltre IVA al 22% di Euro 148.979,54, per complessivi Euro 826.159,44;
5. di nominare quale supporto tecnico al RUP l’ing. Roberto Regaldo, l’Ing. Adriano Chisci e l’arch. Ilaria TUSINO e quale supporto amministrativo la Dott.ssa Paola Galbiati e la Sig.ra Antonella Arcidiacono e di dare atto che la Direzione Lavori sarà eseguita dal RTP Arch. Ilaria Debernardis (mandatario) e Ing. Valentina Daffonchio (mandante), con sede in Via Sommeiller, 2 – 15040 Occimiano (AL), in esecuzione della DD 793 del 5/12/2018;

6. di approvare con la presente determinazione lo schema di lettera ad uso commercio e relativi allegati, redatti dal Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, che ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

7. di dare atto che alla spesa totale di € 840.872,28, come da quadro economico approvato, si farà fronte con i fondi di cui ai seguenti capitoli del bilancio pluriennale 2019-2021:

- cap. 131352/2019, per € 388.443,50 per la copertura degli oneri di smaltimento, a favore della Ditta F.lli La Rocca di Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763;
- cap 203903/2019 per € 437.715,94 per copertura dell'ammontare relativo ai lavori, a favore della Ditta F.lli La Rocca di Muro Lucano (PZ) – P.IVA 01532510763;
- cap 203903/2019, per € 14.712,84 per la copertura degli incentivi, ex art.113 D.Lgs.50/2016 s.m.i.

8. di dare atto che all'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG 7765264292 da associare al presente provvedimento e che si procederà al pagamento della spesa di € 375,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. cod. beneficiario 296731, con i fondi di cui al cap. 144926/2019 del bilancio pluriennale 2019-2021;

9. di dare atto che ai capitoli sono associate le seguenti transazioni elementari:

capitolo 131352:

Missione	01
Programma	0103
Pdc finanziario	U.1.03.02.13.006
Cod Ricorrente	Non ricorrente
Transazione UE	8
cofog	01.1
Perimetro sanitario	3

capitolo 144926:

Missione	01
Programma	0103
Pdc finanziario	U.1.04.01.01.010
Cod Ricorrente	Non ricorrente
Transazione UE	8
cofog	01.1
Perimetro sanitario	3

Capitolo 203903:

Missione	01
Programma	0106
Pdc finanziario	U.2.02.01.09.999
Cod Ricorrente	Non ricorrente
Transazione UE	8
cofog	01.3
Perimetro sanitario	3

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 23, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiario: Ditta F.Ili La Rocca di Muro Lucano (PZ) P.IVA 01532510763;

Importo: Euro 826.159,44 (o.f.c.)

Dirigente responsabile: ing. Anna Maria Facipieri

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Beneficiario: ANAC

Importo: Euro 375,00

Dirigente responsabile: ing. Anna Maria Facipieri

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO E SICUREZZA
AMBIENTI DI LAVORO
Ing. Anna Maria FACIPIERI

VISTO:

IL DIRETTORE REGIONALE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

Dott. Giovanni LEPRI

Referente:

Ilaria Tusino